

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2016, n. 7

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).

(GU n.42 del 15-10-2016)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 della legge regionale
29 ottobre 2015, n. 23

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») e' sostituito dal seguente:

«2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge, in materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Le province, in deroga alle modalita' stabilite all'art. 3, esercitano tali funzioni in forma singola.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2015 e' inserito il seguente:

«2-bis. Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima.».

Art. 2

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015

1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015 le parole «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2016».

Art. 3

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 23/2015

1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 le parole «di cui all'art. 2, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 2, comma 2».

2. Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015, dopo le parole «singole province i», sono inserite le seguenti: «procedimenti relativi a».

3. Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 e' soppresso.

4. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 e' inserito il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano nella titolarita' delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attivita' finanziate con la programmazione comunitaria FSE 2014/2020, gia' avviati entro la data di cui all'art. 11.».

5. Dopo il comma 6-bis dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015, come introdotto dal comma 4, e' inserito il seguente:

«6-ter. Nei casi disciplinati ai commi 6 e 6-bis, le province concludono, nei termini che discendono dalla disciplina comunitaria, i procedimenti avviati, mantenendo la titolarita' dei rapporti attivi e passivi, ivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.».

6. Al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 le parole «ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5, 6 e 6-bis».

7. Dopo il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 e' inserito il seguente:

«7-bis. Gli accordi di cui all'art. 10 individuano le attivita' istruttorie o di supporto da compiere a favore degli uffici degli enti locali nonche' i provvedimenti, gli atti e le attivita' che devono essere posti in essere dal personale trasferito, che opera a tal fine funzionalmente anche per l'ente locale con ricadute sul relativo bilancio. Tali provvedimenti, atti e attivita' sono adottati e svolti sulla base della disciplina propria dell'ente locale interessato ed i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti locali, compreso l'eventuale relativo contenzioso.».

8. Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 e' aggiunto il seguente:

«8-bis. La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attivita' estrattive di cui all'art. 2, comma 3, gia' avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, rimane di competenza dei medesimi. A partire dalla data di cui all'art. 11, le province e la Citta' metropolitana di Torino esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'art. 19 della legge regionale n. 69/1978 anche relativamente ai siti i cui procedimenti sono gia' stati avviati dai comuni entro la medesima data.».

Art. 4

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 23/2015

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 23/2015 e' inserita la seguente:

«i-bis) il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 69/1978 e' sostituito dal seguente:

2. Le province e la Citta' metropolitana di Torino, con le modalita' definite all'art. 4, comma 1, segnalano alla regione eventuali irregolarita' riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalla regione e nelle concessioni di cui all'art. 11».

2. Dopo la lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 23/2015, come introdotta dal comma 1, e' inserita la seguente:

«i-ter) il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 69/1978 e' sostituito dal seguente:

3. La regione segnala alle province ed alla Citta' metropolitana di Torino, eventuali irregolarita' riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalle medesime.».

Art. 5

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 23/2015

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 e' sostituita dalla seguente:

«g) la lettera g) del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 44/2000;».

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 e' inserita la seguente:

«g-bis) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 44/2000 le parole "alla Regione e"».

3. La lettera o) del comma 1 dell'art. 23 della l.r. 23/2015 e' sostituita dalla seguente:

«o) la lettera n) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79);».

4. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 e' inserita la seguente:

«o-bis) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2002 le parole "alla Regione e"».

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 aprile 2016

CHIAMPARINO